



Per il termine d'impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

Le disposizioni contenute nell'art. 36 dell'ordinamento forense contengono un'eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Bruschetta), SS.UU, sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.

La notifica della decisione disciplinare ad avvocato privo di jus postulandi è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione

La notifica della decisione disciplinare all'avvocato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, a nulla rilevando in contrario che l'avvocato stesso sia privo di jus postulandi per l'impugnazione medesima, giacché tale circostanza non costituisce causa di interruzione o sospensione del relativo termine di decadenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021](#)

L'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Stalla\), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021](#)